IPSOA Quotidiano

L'EDITORIALE DI MAURO BEGHIN- 18 MARZO 2017 ORE 06:00

Barack Obama, flat tax e dintorni

Mauro Beghin - Professore ordinario di Diritto tributario presso l'Università di Padova

Una recente disposizione stabilisce che le persone fisiche, che non siano state residenti in Italia per nove anni negli ultimi dieci, possono trasferire da noi la propria residenza fiscale ed entrare così nel sistema tributario del nostro Paese. Per quale motivo? Perché è conveniente: infatti, i neo-residenti potranno versare alla nostra Amministrazione, pro capite, la somma fissa di 100.000 euro per ogni periodo d'imposta, senza curarsi della dimensione dei redditi prodotti all'estero. Questa imposta "capitaria" è compatibile con il principio di uguaglianza?

Le imposte cosiddette "capitarie", che colpiscono in base al numero delle teste (secondo lo schema "tante teste, tanti tributi"), sembrano, per definizione, democratiche. Sono uguali per tutti. One size fits all.

Non importa che tu sia ricco o povero, alto o basso, in sovrappeso o di corporatura leggera. Il tributo colpisce con una cifra fissa la testa del contribuente, senza distinzioni e, segnatamente, senza discriminazioni.

Tuttavia la storia insegna, soprattutto nell'esperienza anglosassone, che queste imposte sono sempre percepite come tributi odiosi, perché si tratta, nella sostanza, di imposte livellatrici, incapaci di cogliere le particolarità di un caso e quelle dell'altro. È appena il caso di segnalare come, dietro l'assenza di discriminazione, vale a dire quando non c'è distinzione tra chi può pagare di più e chi può pagare di meno, possa talvolta annidarsi la disparità di trattamento, vale a dire l'ingiustizia.

Si tratta pertanto di tributi da utilizzare solamente in casi eccezionali, come *extrema ratio* e con grandissima cautela, perché la loro introduzione - come rammentano gli storici - ha portato a forme più o meno accentuate di protesta, di disobbedienza civile e finanche, in taluni casi, di rivolta.

Trattare i contribuenti secondo uguaglianza non significa, in effetti, applicare a tutti il medesimo tributo.

L'uguaglianza sostanziale, di cui si occupa il secondo comma dell'art. 3 Cost., impone di trattare talune fattispecie in modo differenziato perché sono diverse, per l'appunto, le situazioni economiche di riferimento. Per questo motivo, alcuni costituzionalisti considerano la disposizione testè richiamata una "supernorma" (sul punto, di recente, M.Ainis), perché, nella ricerca dell'armonia e della proporzionalità, la nostra Costituzione impone la disparità. Poniamo l'accento sull'espressione "impone". Sembra un paradosso, ma non lo è.

Queste considerazioni possono adattarsi con facilità alla recente disposizione stando alla quale le persone fisiche, che non siano state residenti in Italia per nove anni negli ultimi dieci (art. 24-*bis* TUIR), possono trasferire da noi la propria residenza fiscale ed entrare così nell'infernale sistema tributario che contraddistingue il nostro Paese.

Il lettore si starà chiedendo per quale motivo Tizio, che non ha mai acquisito, negli ultimi tempi, la residenza fiscale in Italia, dovrebbe modificare il proprio programma di vita e muovere, proprio adesso, in tale direzione, assoggettandosi così al noto meccanismo di world wide taxation.

Nelle intenzioni del nostro legislatore, la risposta si presenta agevole e colloca il proprio epicentro nella seguente, algida affermazione: "è conveniente".

Infatti, quel cambio di residenza consente al nuovo contribuente italiano di beneficiare, su base opzionale, di una vistosa deviazione dalla regola generale più in alto richiamata. La regola - si ribadisce - in virtù della quale il soggetto residente nel nostro Paese deve assoggettare a prelievo fiscale in Italia tutti i redditi di cui egli abbia la titolarità, indipendentemente dal luogo di produzione.

Stando alla nuova disposizione fiscale, infatti, i neo-residenti potranno versare alla nostra Amministrazione, *pro capite*, la somma fissa di 100.000 euro per ogni periodo d'imposta, senza curarsi della dimensione dei redditi prodotti all'estero.

Non si tratta di una flat tax, perché qui la consistenza della ricchezza da colpire è irrilevante ai fini della determinazione del carico tributario. Piuttosto si tratta di una "imposta senza base imponibile", un tributo capitario del quale potrebbe beneficiare, ad esempio, l'ex Presidente degli Stati Uniti (e ci riferiamo a lui perché pensiamo che nessuno possa seriamente sostenere che questo signore, negli ultimi anni, abbia potuto mantenere, nascondendo tale situazione al Fisco, la residenza fiscale in Italia).

Orbene, qualora Barack Obama si trasferisse nel nostro Paese ed esponesse in tal modo i propri cospicui redditi esteri alla tassazione in Italia, tali redditi potrebbero scontare da noi l'imposta fissa secondo la regola di testatico sopra descritta. Centomila euro per ogni anno. Non uno di più e non uno di meno.

Non sappiamo quali provvedimenti potrebbe assumere, a questo punto, l'Amministrazione fiscale degli Stati Uniti, per esempio sul fronte dell'applicazione della **convenzione bilaterale** (questa è una domanda che avrebbe dovuto porsi l'ideatore della disposizione).

Sappiamo, però, che questa imposta capitaria è **incompatibile con il principio di uguaglianza**, perché tratta in modo diverso situazioni che, dal punto di vista reddituale, sono identiche: da una parte, una durissima imposta progressiva, che può in taluni casi arrivare al 43%, per chi è sempre stato residente in Italia e produce redditi all'estero; dall'altra, un'imposta capitaria di importo fisso per i ricchi che, a partire da quest'anno, abbiano assunto la residenza fiscale nel nostro Paese.

La si può vedere come si vuole. Da destra. Da sinistra. Dal centro. Tuttavia, qui non c'è spazio per esercizi di funambolismo argomentativo, mentre la violazione dell'art. 3 della nostra Carta fondamentale è lampante.



Copyright © - Riproduzione riservata